



*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** in particolare l’articolo 63, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata anche «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

**VISTO** l’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

**VISTO** l’art. 63 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023 n. 68 che ha istituito presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale l’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, che costituisce un organo dell’Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 5;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 concernente il “*Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli*



*enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 e successive modificazioni, recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;*

**VISTO** il decreto ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;*

**VISTO** il decreto ministeriale 26 febbraio 2018 n. 52 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stati approvati gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e dell'Appennino meridionale;

**VISTO** in particolare l'art. 5, comma 2, lett. g), degli Statuti delle Autorità, che stabilisce che la Conferenza Istituzionale Permanente provvede a deliberare lo Statuto e le relative modifiche, nonché l'art. 14 che stabilisce che le modifiche statutarie deliberate sono trasmesse per l'approvazione da parte del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 6 commi 4 e 5 del decreto ministeriale n. 294 del 2016;

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali del 28 marzo 2024 n. 1 recante *“Istituzione dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici ai sensi dell'art. 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art.11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Deliberazione delle modifiche dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali”;*

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 28 marzo 2024 n. 1/2024 recante *“Istituzione dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici ai sensi dell'art. 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art.11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Deliberazione delle modifiche dello Statuto dell'Autorità di bacino del fiume Po”;*

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale del 28 marzo 2024 n. 37 recante *“Istituzione dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici ai sensi dell'art. 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Deliberazione delle modifiche dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale”;*

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale del 28 marzo 2024 n. 43 recante *“Istituzione dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici ai sensi dell'art. 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con*



*modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Deliberazione delle modifiche dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale”;*

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale del 28 marzo 2024 n. 1 recante *“Istituzione dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici ai sensi dell'art. 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Deliberazione delle modifiche dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale”;*

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 4 delle suddette deliberazioni *“L'Autorità di bacino provvede a integrare le modifiche statutarie deliberate ai sensi degli articoli precedenti nello Statuto e a trasmetterlo al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'approvazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità all'art. 63 comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e al combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294”;*

**VISTA** la nota n. 7064 del 19 aprile 2024 con la quale l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, lo Statuto integrato con le modifiche deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 marzo 2024 n. 1;

**VISTA** la nota n. 4575 del 24 aprile 2024 con la quale l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, lo Statuto integrato con le modifiche deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 marzo 2024 n. 37;

**VISTA** la nota n. 5239 del 14 maggio 2024 con la quale l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, lo Statuto integrato con le modifiche deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 marzo 2024 n. 43;

**VISTA** la nota n. 5330 del 5 giugno 2024 con la quale l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, lo Statuto integrato con le modifiche deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 marzo 2024 n. 1/2024;

**VISTA** la nota n. 17869 del 6 giugno 2024 con la quale l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, lo Statuto integrato con le modifiche deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 marzo 2024 n. 1;

**CONSIDERATA** la presa d'atto della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e dell'Appennino meridionale, con la seduta del 25 luglio 2024, dei seguenti ulteriori aggiornamenti, di carattere formale: 1) sostituzione dell'oramai abrogata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con il riferimento al DPCM 23 agosto 2022 n. 143; 2) aggiornamento delle denominazioni dei Ministeri in coerenza con quelle attualmente vigenti;

**VISTA** la nota prot. n. 37377 del 20 agosto 2024 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni in merito all'ulteriore corso del provvedimento di approvazione degli Statuti come integrati;



## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Approvazione Statuti)***

1. Sono approvati gli Statuti, integrati con le modifiche di cui alle deliberazioni richiamate in premessa, delle seguenti Autorità di bacino distrettuali:
  - delle Alpi orientali, riportato nell'Allegato 1 al presente decreto;
  - del fiume Po, riportato nell'Allegato 2 al presente decreto;
  - dell'Appennino settentrionale, riportato nell'Allegato 3 al presente decreto;
  - dell'Appennino centrale, riportato nell'Allegato 4 al presente decreto;
  - dell'Appennino meridionale, riportato nell'Allegato 5 al presente decreto.
2. Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per i successivi adempimenti di competenza.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Gilberto Pichetto Fratin

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Giancarlo Giorgetti





## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si attesta che il provvedimento numero 0000403 del 13/11/2024, con oggetto Protocollo nr: 223911 - del 06/12/2024 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 403 DEL 13/11/2024 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI STATUTI DELLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI, DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, DELL'APPENNINO CENTRALE, DELL'APPENNINO MERIDIONALE E DEL FIUME PO. (RIPROPOSTO) ex Silea 171484 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0067757 - Ingresso - 06/12/2024 - 09:04 ed è stato ammesso alla registrazione il 18/12/2024 n. 4411

Il Magistrato Istruttore

FILIPPO IZZO

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

**STATUTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO CENTRALE**

**INDICE**

**Capo I - Natura e compiti istituzionali**

- Art. 1 - Autorità di bacino distrettuale
- Art. 2 - Funzioni e attività
- Art. 3 - Sede e articolazione territoriale

**Capo II - Organi**

- Art. 4 - Organi dell'Autorità
- Art. 5 - Conferenza Istituzionale Permanente
- Art. 6 - Segretario Generale
- Art. 7 - Conferenza Operativa
- Art. 8 - Segreteria Tecnica Operativa.
- Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 9-bis - Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici

**Capo III - Struttura organizzativa e disposizioni per il funzionamento**

- Art. 10 - Principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Autorità
- Art. 11 - Patrimonio ed entrate
- Art. 12 - Controllo interno
- Art. 13 - Regolamenti interni

**Capo IV - Disposizioni finali**

- Art. 14 - Modifiche statutarie
- Art. 15 - Norma finale di rinvio

\*\*\*



## **Capo I – Natura e compiti istituzionali**

### **Art. 1**

#### **Autorità di bacino distrettuale**

1. L'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino centrale, di seguito denominata anche Autorità di bacino o Autorità, istituita ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (di seguito decreto legislativo), ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (di seguito decreto ministeriale), di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
2. L'Autorità si conforma ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, nonché al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 21 marzo 1958, n. 259.

### **Art. 2**

#### **Funzioni e attività**

1. L'Autorità esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti.
2. L'attività dell'Autorità è disciplinata dalla parte III del decreto legislativo, dalle norme del presente statuto, dagli atti regolamentari generali previsti dall'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo e dagli ulteriori atti e regolamenti emanati dall'ente nell'esercizio della propria autonomia.



3. L'Autorità di bacino è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
4. Ai sensi del decreto legislativo, del decreto ministeriale e del presente statuto, l'Autorità di bacino concorre all'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attraverso modalità e forme organizzative, di natura stabile o temporanea, coerenti con i propri regolamenti di organizzazione interna.

### **Art. 3**

#### **Sede e articolazione territoriale**

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale l'Autorità di bacino ha sede legale in Roma, Via Monzambano, n. 10, presso l'immobile già assegnato dal Demanio ad uso governativo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2 e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità è dotata di una struttura centrale, con sede individuata al comma 1, e di strutture o direzioni territoriali, che operano con riferimento ai bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali presenti nel territorio del distretto idrografico.
3. Le sedi delle strutture o direzioni territoriali sono individuate a livello decentrato/subdistrettuale nel d.P.C.m. previsto all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo.

### **Capo II -Organi**

#### **Art. 4**

#### **Organi dell'Autorità**

1. Sono organi dell'Autorità:
  - a) la conferenza istituzionale permanente;
  - b) il segretario generale;
  - c) la conferenza operativa;
  - d) la segreteria tecnica operativa;
  - e) il collegio dei revisori dei conti.



f) l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.

## **Art. 5**

### **Conferenza istituzionale permanente**

1. La conferenza istituzionale permanente è l'organo di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino.
2. Nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, la conferenza istituzionale permanente provvede con propria deliberazione a:
  - a) adottare criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale, in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57 del decreto legislativo nonché agli indirizzi fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale;
  - b) individuare tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino distrettuale, che può articolarsi in piani riferiti a sottobacini o sub-distretti;
  - c) determinare quali componenti del Piano di bacino distrettuale costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
  - d) adottare i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale;
  - e) adottare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE;
  - f) monitorare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di bacino distrettuale anche ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi della pianificazione;
  - g) deliberare lo statuto dell'Autorità e le relative modifiche, in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate;
  - h) deliberare i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio;
  - i) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli altri atti regolamentari generali;
  - j) designare gli esperti da integrare nella conferenza operativa ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente statuto.



3. Gli atti di cui alle lettere g), h) e i), del comma 2 del presente articolo sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale, per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La conferenza istituzionale permanente è composta dai Presidenti delle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o dagli assessori dai medesimi delegati, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro della cultura, o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Nell'Allegato n. 1 è riportata la composizione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità.
5. Alle sedute della conferenza istituzionale permanente possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI- Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.
6. La conferenza istituzionale permanente è convocata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo.
7. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che la presiede, e delibera a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
8. Il segretario generale di cui all'articolo 6 partecipa alla conferenza istituzionale permanente, senza diritto di voto.
9. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.



## **Art. 6**

### **Segretario generale**

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il segretario generale dura in carica 5 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.
4. Il segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il segretario generale:
  - a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità;
  - b) predispone la proposta di convocazione e di ordine del giorno della conferenza istituzionale permanente e la trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per il tramite della direzione generale competente; cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
  - c) cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, promuovendo la collaborazione con le stesse, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; nel caso di distretto idrografico con uno o più bacini transfrontalieri, cura i rapporti con le autorità internazionali e nazionali competenti su tali bacini;
  - d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
  - e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino distrettuale;
  - f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziati per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito Internet dell'Autorità;
  - g) sottopone alla conferenza istituzionale permanente il progetto di bilancio e di consuntivo, nonché le variazioni di bilancio, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;



- h) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'esercizio delle funzioni, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;
- i) definisce l'organizzazione interna dell'Autorità e assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo;
- j) sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;
- k) nomina i dirigenti dell'Autorità, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Autorità stessa;
- l) adotta gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti;
- m) convoca e presiede la conferenza operativa, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
- n) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- o) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

## **Art. 7**

### **Conferenza operativa**

1. La conferenza operativa è composta dal segretario generale che la presiede e dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. La conferenza operativa può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza diritto di voto.
3. Alle sedute della conferenza operativa possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati dal segretario generale, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.



4. La conferenza operativa esprime il parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione dell'Autorità di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 63 del decreto legislativo, prima della deliberazione in conferenza istituzionale permanente, ed emana direttive, anche tecniche, per lo svolgimento da parte dell'Autorità delle attività di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo, funzionali all'espressione dei pareri sulla conformità dei Piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al Piano di bacino distrettuale redatto in coerenza con i Piani e i programmi dell'Unione europea.
5. La conferenza operativa svolge le ulteriori attività ad essa attribuite dalla conferenza istituzionale permanente.
6. La conferenza operativa è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione della conferenza operativa si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario generale in qualità di Presidente della conferenza.
7. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

## **Art. 8**

### **Segreteria tecnica operativa**

1. La segreteria tecnica operativa provvede a:
  - a) elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento ai fini dell'adozione in conferenza istituzionale permanente;
  - b) esprimere parere, anche sulla base delle direttive della conferenza operativa, sulla conformità dei piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa



del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al piano di bacino distrettuale, redatto in coerenza con i piani e i programmi dell'Unione europea.

2. La segreteria tecnica operativa è presieduta dal Segretario generale ed è composta dai dirigenti della struttura centrale e delle strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale dell'Autorità e dal responsabile dell'ufficio di staff del segretario generale. È integrata, sulla base di specifiche intese con le regioni territorialmente interessate, dai dirigenti individuati dalle regioni che operano con funzioni distrettuali nelle strutture territoriali ai sensi dell'articolo 10.
3. La segreteria tecnico operativa è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti di cui al comma 2 e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

## **Art. 9**

### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali. I rimanenti componenti sono rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica iscritti al registro dei revisori legali ovvero con comprovata capacità giuridico-amministrativa, uno dei quali assume le funzioni di presidente.
2. I membri del collegio dei revisori restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile.  
In particolare:
  - a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
  - c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni;



- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
  - e) redige le relazioni di propria competenza;
  - f) può chiedere al segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le eventuali irregolarità riscontrate;
  - g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
  - i) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Autorità.
4. I compensi dei membri del collegio dei revisori dei conti sono determinati con delibera della conferenza istituzionale permanente trasmessa per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, come sostituita dal DPCM 23 agosto 2022 n. 143, e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.
5. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale dei documenti contabili è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Autorità.

#### **Art. 9-bis**

#### **Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici**

1. L'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (di seguito "osservatorio permanente") costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5, del decreto legislativo.



2. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o loro delegati. L'osservatorio permanente è presieduto dal segretario generale dell'Autorità che lo coordina e ne assicura il regolare funzionamento. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari del Protocollo d'Intesa del 13 luglio 2016 recante "Istituzione dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell'Appennino centrale", associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 63-bis del decreto legislativo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'osservatorio permanente delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta.
4. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico dell'Appennino centrale, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145 del decreto legislativo, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
5. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono



tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

6. L'Osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8, del decreto legislativo.
7. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia del citato Protocollo d'intesa del 13 luglio 2016.
8. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

### **Capo III - Struttura organizzativa e disposizioni per il funzionamento**

#### **Art. 10**

##### **Principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Autorità**

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Autorità è dotata di una struttura centrale e di strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale.
2. L'assetto organizzativo dell'Autorità, definito dal segretario generale, si fonda sui principi del buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione.



## **Art. 11**

### **Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Autorità è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Le entrate dell'Autorità sono costituite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale da:
  - a) il contributo annuale dello Stato;
  - b) risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

## **Art. 12**

### **Controllo interno**

1. Le attività di controllo interno dell'Autorità sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo.
2. Le attività relative alla valutazione del personale, compreso quello dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 è istituito l'ufficio di controllo interno e sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Autorità e il rispetto del regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici di cui all'art. 13.

## **Art. 13**

### **Regolamenti interni**

1. Gli atti regolamentari generali dell'Autorità sono deliberati e approvati ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo e di quanto previsto all'articolo 6 del decreto ministeriale.
2. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina la gestione economico-finanziaria, le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attività negoziale dell'Autorità.



3. Il regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici disciplina l'organizzazione e la gestione delle risorse umane dell'Autorità.

#### **Capo IV- Disposizioni finali**

##### **Art. 14**

###### **Modifiche statutarie**

1. Le proposte di modifica del presente statuto sono predisposte e presentate dal segretario generale alla conferenza istituzionale permanente e da questa deliberate.
2. Le modifiche statutarie deliberate ai sensi del comma 1 sono trasmesse per l'approvazione da parte del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale.

##### **Art. 15**

###### **Norma finale di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale vigente e dal decreto ministeriale.



ALLEGATO N. 1 (Rif. art. 5 comma 4 dello Statuto)

**COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE  
DELL'AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO  
CENTRALE**

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri

e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza,

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero della cultura

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Emilia-Romagna

Regione Molise

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

